



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 - PORTO TORRES

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Tel. 079/501283 - Fax 079/501001 - e-mail: ssic841007@istruzione.it PEC: ssic841007@pec.istruzione.it

Vista la pubblicazione in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 della delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale viene recepito l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure diraffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDAUNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

tenuto conto che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n.165/2001, devono stilare un apposito protocollo di intesa per l'individuazione del numero dei lavoratori tenuti alla garanzia dei servizi minimi ed i criteri di individuazione degli stessi; si stipula il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GARANZIA DEI SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1

Tenuto conto della tipologia di questa istituzione scolastica, si individuano le seguenti prestazioni indispensabili da assicurare da parte del personale docente amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola e i relativi contingenti in applicazione della legge 146/90, e dell'accordo nazionale di cui al paragrafo precedente.

Per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a1) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

La presenza delle seguenti figure professionali:

Docenti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) : tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;

Assistenti amministrativi n. 1;

Collaboratore scolastico n. 1 (uno all'ingresso l'altro per vigilanza alunni) per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.

Per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a 2), Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio, è indispensabile la presenza della seguente figura professionale:

- Nella scuola dell'infanzia collaboratore scolastico n. 1
- Scuola secondaria " Brunelleschi" collaboratore scolastico n. 3
- Scuola primaria Borgona collaboratori scolastici n. 4
- Scuola primaria Dessì collaboratori n. 1

Il contingente minimo sarà definito soltanto a seguito di esplicita non adesione allo sciopero del personale docente del plesso interessato.

Per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b1) " Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi" (punto b1 dell'Accordo), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati;

Per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. d1), "Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti "(punto d1 dell'Accordo), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- n. 1 assistente amministrativo.

Il Dirigente Scolastico individuerà i nominativi del personale tenuto a garantire i servizi minimi di cui sopra e in funzione dei settori lavorativi, utilizzando i seguenti criteri:

- disponibilità individuale.
- turnazione alfabetica, con estrazione all'inizio dell'anno scolastico della lettera da cui far partire la turnazione.

Art. 2

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 dell'accordo 2 dicembre 2020, In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, (non è obbligatorio comunque esprimere la propria posizione). La dichiarazione non di adesione/ adesione è irrevocabile, quest'ultima fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed, fermo restando quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo, che sancisce:

Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile;

a tal fine il dirigente scolastico, nella comunicazione di individuazione deve riportare il testo integrale del comma 4 dell'art. 3 dell'accordo 2 dicembre 2020.

Nel caso un plesso non venga aperto a causa di sciopero totale dei collaboratori scolastici, i docenti che si presenteranno in servizio devono attestare la presenza a scuola comunicandolo al dirigente tramite il referente di plesso o il docente più anziano per evitare di essere considerati in sciopero.


Art. 3


Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'accordo nazionale, dopo la stipula del presente protocollo di intesa, redige ed emana apposito regolamento in materia.

DATA _____

PER LA PARTE PUBBLICA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annarita Pintadu

QOSS




PINTADU
ANNARITA
09.02.2021
09:16:38
UTC